



Ministero della Pubblica Istruzione

C.M. 14 giugno 1990, n. 160

Oggetto: Personale statale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali o di referendum. Giorni di assenza dal servizio e di riposo compensativo retribuiti. Art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Si trascrive per opportuna conoscenza e norma, la seguente C.M. 8 maggio 1990, prot. n. 50556/10.0.235, (Pres. Cons. Ministri, Dip. Funzione Pubblica - Serv. Studi e Legislazione), relativa all'oggetto:

"Relazione numerosi quesiti rivolti da diverse pubbliche amministrazioni, comunicasi che articolo 11 recente Legge 21 marzo 1990, n. 53 recante misure urgenti atte garantire maggiore efficienza procedimento elettorale habet modificato normativa prevista dal T.U. approvato con art. 19 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 stabilendo che occasione consultazioni elettorali disciplinate da leggi Repubblica aut Regioni, coloro che adempiono funzioni presso uffici elettorali, ivi compresi rappresentanti lista o gruppo candidati, nonché occasione referendum rappresentanti partiti aut gruppi politici et promotori referendum medesimi, habent diritto di assentarsi da lavoro per intero periodo corrispondente at durata relative operazioni.

Disposizione suddetta statuisce altresì che giorni assenza da lavoro sunt considerati, a tutti gli effetti, giorni attività lavorative.

Tenuto conto che funzioni elettorali aut referendarie coinvolgono anche giorno domenicale, ritienesi, ambito competenza, che per dipendenti civili Stato trovi applicazione in fattispecie indicate disciplina riposo compensativo settimanale previsto da art. 35 T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, mentre per dipendenti restanti pubbliche amministrazioni applicansi disposizioni prescritte da relativi ordinamenti intese garantire medesima finalità.

Relativamente dipendenti che, at sensi vigenti disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni anzidette, habent titolo recupero con altro giorno lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze servizio.

Amministrazioni in indirizzo sunt invitate conferire massima diffusione at presente circolare".

Durante i giorni di assenza e di riposo di cui sopra, il personale in questione ha titolo alla retribuzione, come se avesse prestato il normale servizio di istituto o presso l'ufficio o istituzione scolastica o educativa di appartenenza.

Si chiarisce, con l'occasione, che durante i suddetti giorni di assenza e di riposo i docenti di ruolo e non di ruolo possono essere sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano obblighi di servizio di insegnamento e non vi sia altro personale a disposizione, mediante l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di supplenze brevi o temporanee, a seconda che trattisi, rispettivamente, di docenti di scuole secondarie, di licei artistici o di istituti d'arte, ovvero di docenti di scuole materne o elementari.

Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero competente in relazione alla categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.

I Provveditori agli studi, i Sovrintendenti Scolastici di Trento e per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i Direttori delle Accademie di Belle Arti, di Danza e di Arte Drammatica e dei Conservatori di musica, per gli adempimenti di competenza.